AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera b) che dispone che i beni immobili sono *"mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'Interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche"*;

VISTO che con decreto n. 68 del 08/05/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento n. 151/2010 RGMP, parzialmente confermato con decreto n. 66/14 Sippi – n. 152/12 Sippi RGMP emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11/04/2014, divenuto definitivo a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione in data 13/05/2015, è stata disposta in danno di **CAMPOLO GIOACCHINO** nato a Reggio Calabria il 02/09/1939 + terzi interessati, la confisca, tra l'altro, del seguente bene:

Posto auto coperto sito in Roma viale Pola, 29 int. 16 identificato catastalmente al fg 574 p.lla 76 sub 82 M-BENE I-RM-314066;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 199 disposta dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro S.I.C.A.F. Srl, effettuata in data 27/11/2015 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Roma Reg. Gen. n. 122340 Reg. Part. 88235;

VISTA la nota prot. 47218 del 11/12/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 112 comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 159/2011, ha richiesto al Ministro dell'Interno l'autorizzazione all'utilizzo del bene sopra individuato per finalità economiche, per come previsto dall'art. 48 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che con atto del 01 marzo 2016 il Ministro dell'Interno ha autorizzato l'utilizzazione da parte dell'ANBSC dei beni contenuti nell'allegato elenco, tra cui l'immobile sopra descritto, per finalità economiche connesse al suo potenziamento.

PRESO ATTO che nella riunione del 28/04/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. b) del D. Lgs n. 159/2011, con mantenimento dello stesso al patrimonio dello Stato per essere utilizzato per finalità economiche per l'"autofinanziamento" dell'ANBSC.

DECRETA

Il bene costituito da ***Posto auto coperto sito in Roma viale Pola, 29 int. 16 identificato catastalmente al fg 574 p.lla 76 sub 82 M-BENE I-RM-314066,*** è mantenuto al patrimonio dello Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per essere utilizzato, ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. b) del D Lgs n. 159/2011, dall'ANBSC per finalità economiche connesse al proprio potenziamento.

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica al destinatario.
Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE
Postiglione